



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IRAP: È ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE
L'INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del
13 maggio 2025 n. 3004

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Chianura Pietro Vito (Relatore) – Di Gioacchino
Rosanna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Tributi locali – IRAP – Presupposti impositivi – Autonomia organizzazione –
Onere della prova dell'insussistenza del presupposto dell'autonomia
organizzazione - Fattispecie



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di IRAP, costituisce onere del contribuente dimostrare oltre che affermare, in presenza di compensi corrisposti a terzi, l'effettiva mancanza di un'autonoma organizzazione. (Nella specie, la Corte ha affermato che, in mancanza di specifiche prove contrarie sui fatti, l'esercizio abituale della professione in un ambito autonomo rispetto a quello domestico, con utilizzo di beni strumentali, quand'anche modesti ed obsoleti e con la collaborazione di terzi, ben può costituire il presupposto su cui poggia la legittima pretesa impositiva da parte dell'Ufficio).

Rif. normativi

art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446

Conformità

Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9325; Cass. civ. sez. trib., 28 dicembre 2016, n. 27127; Cass. civ., sez. VI, 20/12/2016, n.26293

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

REGIME DELLA PROVA PER FAR VALERE IL CREDITO DI IMPOSTA IRAP

Sentenza del 6 giugno 2025, n. 729 del 2025 (dep. 09/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Atzeni Manfredo (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE -
IN GENERE

Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente -
Possibilità di contestazione in sede contenziosa – Sussistenza - Credito del
contribuente - IRAP - Soggetti passivi - Applicabilità dell'imposta - Condizioni
– Onere della prova a carico del contribuente.

Massima

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto
nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una precedente
annualità, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria
del Fisco, allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella redazione della
dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria. (In applicazione del
principio la Corte ha affermato che qualora il contribuente impugni un atto
impositivo, intendendo far valere un credito derivante dall'asserita
insussistenza dei presupposti impositivi dell'IRAP, già dichiarata e versata negli
anni precedenti, ha l'onere di fornire una specifica prova circa l'assenza degli
elementi sintomatici idonei a configurare un'autonoma organizzazione e a
determinare l'assoggettamento ad imposta).

Rif. normativi

Art. 43, DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 38, DPR 29/09/1973 n. 602



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 1, 2 e 3 d.lgs. 15/12/1997 n. 446

Art. 31, d.lgs., 24/02/1998 n. 58

Conformità

Cass., Sez. 5, sentenza del 12/07/2023, n. 19940

SS.UU., sentenza del 30/06/2016, 13378

SS.UU., sentenza del 26/05/2009, n. 12111

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON È SOGGETTA AD IRAP L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
TRA NOTAI**

- Sentenza del 05/03/2025, n. 182 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)
– PRESUPPOSTI IMPOSITIVI – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE –
LAVORATORI AUTONOMI

Irap – Studio professionale associato di notai – Imponibilità – Possibilità –
Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Non è soggetta ad IRAP l'associazione professionale tra notai in quanto la stessa non svolge "attività autonoma". (In motivazione la Corte ha, in particolare, puntualizzato che l'attività notarile, essendo personale in quanto svolta dai singoli notai associati, non può essere esercitata dall'associazione professionale, che ha solo rilevanza interna per la suddivisione di compensi e costi).

Rif. Normativi

- Art. 3 d.lgs. 15/12/1997, n. 446
- Art. 1, comma 8, l. 30/12/2021, n. 234

Conformità

- Non si registrano precedenti

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025

IRAP E AUTOTRASPORTATORE CON UN SOLO MEZZO: ESCLUSA L'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

- Sentenza del 19/05/2025, n. 9/473 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

Pres. D'Agostini

Rel. D'Agostini

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IRAP - PRESUPPOSTI IMPOSITIVI – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Irap – Autotrasportatore – Attività svolta con un solo mezzo proprio – Autonomia organizzazione – Insussistenza.

Massima

Non ricorre il presupposto dell'autonomia organizzazione necessaria ai fini dell'imposizione IRAP in capo al piccolo imprenditore che opera senza il supporto di collaboratori o dipendenti ed impiegando mezzi strumentali di valore esiguo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non imponibile a fini IRAP l'attività di un piccolo autotrasportatore, svolta impiegando un solo mezzo e strumenti di scarso valore economico).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2

Conformità

- Cass., Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016
- Cass., Sez. 5, ord. n. 1881 del 26/09/2016
- Cass., Sez. 5, ord. n. 19329 del 19/07/2018
- Cass., Sez. 5, ord. n. 10717 del 20/04/2023
- Cass., Sez. 5, ord. n. 11107 del 24/04/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RICHIESTA DI RIMBORSO IRAP E DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
sentenza del 30/6/2025, n. 2002/2025.

Composizione

Pres. Ancona - Rel. Bianchi.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 210 TERMINI.

Riscossione delle imposte - IRAP -Versamento diretto - Rimborsi -
Richiesta di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n.
602/1973 - Decorrenza - Provvedimento di sgravio - Rilevanza -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Massima

In tema di rimborso di somme versate a titolo di IRAP, il termine di
decadenza previsto dagli artt. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e 25 del d.lgs. n.
446/1997, fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento, può non
coincidere con la data del pagamento solo quando l'erroneità di questo
deriva da un evento sopravvenuto e successivo, che determina in modo
incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e dunque il carattere
indebito della somma percepita dall'Amministrazione.

Rif. normativi

Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

Art. 25 del d.lgs. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13436 del 26/5/2017
(CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro